

3 1612 26/07/2022

0,00 TZZ22L001612000NE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZZ

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE AMREF FDU TOSCANA ODV

Il giorno 25 luglio 2022, alle ore 18 si è riunita presso la sede di via Garibaldi 33 a Pisa l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione AMREF FDU TOSCANA ODV. L'assemblea ha visto la partecipazione di Enrica Saladini, Marco Barbato, Gaia Colombo, Noemi Corvino, Donatella Pignataro, Sandra Giuntoli, Cristina Solari, Ornella Raffo, Martina Dal Poggetto e Valentina Pulcinelli.

L'ordine del giorno su cui si è discusso e deliberato ha previsto un unico punto:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" e concludere positivamente il processo di trasmigrazione dell'Associazione finalizzata in data 22/02/2022 con numero ID. 345426.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra ENRICA SALADINI e quale Segretario il sig. MARCO BARBATO.

La Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie a seguito della richiesta di integrazione documentale e adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8 D. M. 106/2020 inviatoci dal Comune di Pisa, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS.

L'assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche statutarie illustrate dalla Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato alla presidente dell'associazione di procedere con l'adempimento delle procedure ed eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 LUG. 2022

Registrato 1612 SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

Marco Barbato

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMREF FDU TOSCANA ODV

ART. 1 - È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 l'Associazione AMREF FDU TOSCANA ODV, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale più avanti chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Pisa, 56124, Via Garibaldi 33, e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2008, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Attività di educazione e informazione al consumo critico sostenendo piccoli produttori locali e di aree economiche svantaggiate, nazionali e internazionali;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata;

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 224;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - L'Associazione nata per supportare sul territorio toscano le attività della ONG Fratelli dell'Uomo, a seguito della fusione per incorporazione di quest'ultima con AMREF HEALTH AFRICA, prosegue il suo cammino di impegno e sostegno alle iniziative di cooperazione e di educazione alla cittadinanza globale promosse a livello nazionale ed internazionale. L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale, nelle seguenti aree di intervento: educazione alla cittadinanza mondiale, cooperazione internazionale, diritti umani e di genere, salvaguardia ambientale.

L'associazione ha come scopo/i di:

- avviare percorsi di cooperazione decentrata sulla base delle attività di AMREF HEALTH AFRICA con sede legale a Roma in via Degli Scialoja;
- attivare percorsi di informazione e sensibilizzazione sui temi della pace, del rispetto ambientale, dell'eguaglianza di genere, della cooperazione internazionale, dei diritti umani.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- creazione di eventi pubblici anche a scopo di raccolta fondi;
- esposizione di mostre fotografiche;
- attività nelle scuole di ogni ordine e grado;
- collaborazione con enti pubblici e privati;
- percorsi di solidarietà e sviluppo del volontariato.

ASSOCIATI

ART. 4 - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione, il quale ne darà comunicazione alla prima assemblea utile. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di

amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

Nessun motivo legato a distinzioni di provenienza territoriale o culturale, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente che provvederà a renderli disponibili entro 15gg dalla richiesta.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 - La qualifica di associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa per una (o più) annualità;
- recesso;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 6 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 7 - Gli associati dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 8 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti, la quale è sovrana rispetto agli altri organi;
- Vicepresidente/segretario, la cui carica ha la durata di 1 anno a partire dall'elezione;
- Tesoriere, la cui carica ha la durata di 1 anno a partire dall'elezione;
- Presidente, la cui carica ha la durata di 1 anno a partire dall'elezione;
- Consiglio direttivo, in quanto organo di amministrazione, la cui carica ha la durata di 1 anno a partire dall'elezione e che ha funzioni "preparatorie", "propositive" ed "esecutive" (insieme alla figura del Presidente) rispetto alle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 9 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun associato. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea generale degli associati può essere ordinaria o straordinaria, almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile. La convocazione avviene tramite e-mail contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, in particolare ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca (o sostituzione) degli organi sociali;
- approva i rendiconti preventivi e consuntivi delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- redige, modifica o revoca di regolamenti interni;
- delibera sul ricorso presentato da un associato che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- ratifica sull'ammissione dei nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione, il Presidente dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi degli associati presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART. 10 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le assemblee dei soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea degli associati o di altro organo dell'associazione.

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione;
- esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli associati.

Il segretario ha i seguenti compiti:

- redige i verbali nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
- verifica il pagamento delle quote associative.
- verifica la tenuta del Libro dei Soci.

ART. 11 - Il Consiglio direttivo, in quanto organo di amministrazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea e degli altri organi associativi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da 3 membri (Presidente, vicepresidente e tesoriere) e dura in carica per 1 anno e può essere rieletto.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi non ne erano a conoscenza.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12 - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 - L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Presidente presenta annualmente entro il 30 Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, in riferimento all'art. 13 Cts., co.1-3, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, che documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali, e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, in riferimento all'art. 14 Cts. co.2.

ART. 14 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 Cts. co. 3.

VOLONTARI

ART. 15 - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione (art. 17 Cts.).

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con appositi D.M. saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

LAVORATORI

ART. 16 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. I lavoratori assunti devono essere anche associati e volontari dell'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati (art. 16, DL 3 Luglio 2017, n.117, Cts.) nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (co. 1, art. 9 Cts.), o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

NORME RESIDUALI

ART. 18 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 LUG. 2022

Registrato 1612 SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO
Emilia Berone